

Concordato con riserva e pagamento di crediti relativi a contratti a prestazioni continuative

Tribunale di Monza, 10 giugno 2014. Presidente Alida Paluchowski. Estensore Crivelli.

Concordato preventivo - Concordato con riserva - Pagamento di crediti relativi a contratti a prestazioni continuative - Atto di ordinaria amministrazione

Nel periodo di concordato con riserva, costituisce atto di ordinaria amministrazione il pagamento di crediti maturati successivamente all'inizio della procedura in relazione a contratti a prestazioni continuative e ciò anche nell'ipotesi in cui alcune di dette prestazioni siano state eseguite in parte prima e in parte dopo la proposizione della domanda di concordato.

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

omissis

Nel procedimento di concordato preventivo con riserva promosso da Ce. s.r.l., riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Verificato che l'impresa istante ha chiesto in data 21.5.2014 una proroga di giorni sessanta rispetto all'originario termine concesso ex art.161, 6° co., l.f. in giorni novanta con decreto 26.2.2014 (e quindi scadente in data 27.5.2014);

Visto il parere favorevole reso dal commissario giudiziale in data 27.5.2014;

preso atto che parte ricorrente allega quali motivi idonei a giustificare l'invocata proroga da un lato la necessità di verifica delle potenzialità reddituali dell'azienda dall'altro e soprattutto la prosecuzione di trattative con terzi volte all'acquisizione di manifestazioni d'interesse all'affitto dell'azienda stessa con previsione di successiva acquisizione della stessa, su cui essenzialmente si fonderà il piano;

rilevato che nel frattempo si sono manifestate alcune criticità inerenti da un lato le rilevanti perdite verificatesi tramite la prosecuzione dell'attività (peraltro funzionale alla futura credibilità dell'azienda) – in particolare nel primo quadrimestre dell'anno le stesse ascendono ad € 260.576,93 (di cui però € 99.914,78 a titolo di svalutazione crediti); dall'altro nel pagamento di alcuni debiti pregressi ed in particolare: stipendi e salari relativi all'intero mese di febbraio (€ 25.287,35) laddove la domanda ex art.161 l.f. risale al 20.2.2014; consumi elettricità anch'essi relativi all'intero mese di febbraio (€ 2426,69); prestazioni professionali di notaio effettuate nel novembre 2013 (€ 3.000,00);

ritenuto che sotto il primo profilo oltre a risultare di fatto di una contrazione delle perdite prodotte rispetto al passato (nel periodo ante istanza si sono avute perdite per € 181.640 ed in quello successivo per € 99.000,00) la prosecuzione dell'attività è strumentale all'ipotesi di

cessione dell'azienda che costituisce l'aspetto centrale su cui si dovrebbero soddisfare i creditori;
ritenuto sotto il secondo profilo che per i pagamenti relativi a contratti a prestazioni continuative stipulati anteriormente e con prestazioni svolte parte anteriormente e parte posteriormente alla proposizione della domanda, gli stessi possono essere ritenuti legittimi versandosi in ipotesi di naturale prosecuzione del contratto; in altre parole si tratta di rapporti con inscindibilità delle prestazioni o di rapporti di durata dai quali sorgono coppie di prestazioni di per sé isolabili sotto il profilo funzionale ed economico, con la conseguenza che il relativo pagamento deve essere considerato alla stregua di un atto di ordinaria amministrazione neppure soggetto a preventiva autorizzazione del tribunale, posto che il relativo credito matura indubbiamente in pendenza della procedura (a differenza peraltro di quello relativo alle prestazioni maturate integralmente nel periodo ante proposta, che invece ricadono nella disciplina di cui all'art.182 quinquies l.f.) laddove ritenendo diversamente si dovrebbe altresì ritenere non congrua con l'istituto concordatario la stessa perseguibilità di tali rapporti (il che evidentemente non è come dimostra ad esempio l'art.169 bis l.f., il quale infatti detta la regola della ordinaria perseguibilità in caso di concordato con continuità salvo autorizzazione allo scioglimento e salvo risoluzione in base alle regole di diritto comune);
rilevato infine che quanto al pagamento di pregresse prestazioni professionali, le stesse – a parte l'esiguità dell'importo nell'economia del concordato – sono state oggetto di richiesta di restituzione;

CONCEDE

l'invocata proroga assegnando pertanto termine ai sensi dell'art.161 l.f. fino al 5.7.2014, confermando tutte le condizioni e gli avvertimenti di cui all'originario decreto, ed in particolare mandando al commissario di vigilare sull'effettività delle trattative divise ma non congruamente documentate e sulla solerzia nella redazione della relazione e degli altri documenti previsti.

Monza, addì 10 giugno 2014